

09333/11

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N.20396/09

Dott. Massimo ODDO

- Presidente

Cron. 9333

Dott. Luigi PICCIALLI

- Consigliere

Rep.

Dott. Cesare PROTO

- Consigliere

U.P.21/3/2011

Dott. Maria Rosaria SAN GIORGIO

- Consigliere

Dott. Alberto GIUSTI

- Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

spese di giustizia

, rappresentati e difesi, in forza di pro-
cura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. Lucia Pa-
trizia Maltagliati, per legge domiciliati presso la Can-
celleria civile della Corte di cassazione, piazza Ca-

- ricorrenti -

avverso l'ordinanza del Tribunale di Lucca, sezione penale, depositata il 12 giugno 2008.

Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 21 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

My

814/11

vour, Roma;





udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pierfelice Pratis, che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso.

Ritenuto che,,
e hanno proposto ricorso
per cassazione avverso l'ordinanza in data 12 giugno
2008, notificata il 20 giugno 2008, con cui il Tribunale
penale di Lucca ha dichiarato inammissibile
l'opposizione dai medesimi proposta, ai sensi dell'art.
170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia), avverso il decreto di liquidazione
delle spese emesso dal pubblico ministero per la demoli-
zione di un'opera abusiva;

che il ricorso per cassazione è stato depositato nella cancelleria del giudice a quo il 4 ottobre 2008;

che il ricorso è affidato ad un motivo, il quale privo della prescritta sintesi conclusiva ex art. 366bis cod. proc. civ. (ratione temporis applicabile) denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

Considerato che, successivamente alla proposizione della presente impugnazione, le Sezioni unite civili di questa Corte (sentenza 3 settembre 2009, n. 19161), chiamate a risolvere un contrasto di giurisprudenza in

My

CASSAZIONE



ordine alla qualificazione del vizio derivante dal mancivile della decisione della sede rispetto qualora stabilito che hanno dell'opposizione, l'ordinanza che decide l'opposizione sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari, che non determina né una questione di competenza né una nullità, ma può giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare; ed hanno inoltre affermato, innovando il precedente orientamento, che (a) spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell'onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (o di persone ammesse al programma di protezione), dei compensi agli ausiliari dei giudici e delle indennità ai custodi, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, e che (b) l'eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull'opposizione va proposto, nel rispetto dei termini e delle forme del codice di rito civile, dinanzi alle sezioni civili della Corte;

che l'applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale impone di effettuare il controllo di ammissibilità e di procedibilità dell'impugnazione secondo le reMy

CASSAZIONE INC.



gole del ricorso per cassazione in sede civile, laddove il presente ricorso, con cui viene impugnata una ordinanza resa in sede di opposizione da un giudice penale, è stato proposto in base alle regole procedurali proprie del rito penale, in conformità dell'orientamento allora dominante nella giurisprudenza di questa Corte;

che, con ordinanza interlocutoria n. 16771 del 2010, regolarmente comunicata, alla parte ricorrente è stato assegnato il termine perentorio di giorni sessanta per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile, nonché l'ulteriore termine perentorio di giorni venti dalla notificazione per il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte;

che, come risulta dalla pertinente certificazione della Cancelleria, la parte ricorrente non vi ha provveduto;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto non notificato a cura del ricorrente ad alcuno e privo del prescritto quesito;

che, in difetto di instaurazione del contraddittorio, nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

lh

CASSAZIONE



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 marzo 2011.

Il Consigliere estensore

Albert Gunti

Il Presidente

U. O

Il Fonzionario Gindintario Valoria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLETIA

Homa 26 APR. 2011

Il Fonzionario Guariariario Valenia NIMI